



ORDINE DEGLI AVVOCATI DI PERUGIA

OSSERVATORIO SULLA PREVIDENZA FORENSE

a cura del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Perugia
n.3 –Maggio 2019

SOMMARIO

1-OPINIONI E COMMENTI

Il nuovo riscatto di laurea “agevolato”, di Emanuela Francisci

La Cassa Forense al vaglio della Corte dei Conti, di Michele Bromuri

2-NOVITA GIURISPRUDENZIALI

Tribunale di Perugia - Sezione Lavoro, sentenza n.92 del 17.4.2019, con commento di
Melissa Cogliandro

3-SEGNALAZIONI (a cura della Commissione)

1-OPINIONI E COMMENTI

Il nuovo riscatto di laurea "agevolato"

1. Il riscatto di laurea in generale

Il riscatto della laurea è un'operazione che permette, previo pagamento di un onere, di far valere gli anni di studio universitari come effettivi anni di contribuzione presso la propria cassa previdenziale.

Può riscattare gli anni di studi universitari anche chi non ha ancora un lavoro e non ha versamenti contributivi.

I titoli accademici riscattabili sono: i diplomi universitari (i cui corsi non siano stati di durata inferiore a due e superiore a tre anni), i diplomi di laurea (i cui corsi non siano stati di durata inferiore a quattro e non superiore a sei anni), i diplomi di specializzazione biennali conseguiti successivamente alla laurea, le lauree triennali, quelle specialistiche, e i dottorati di ricerca. Il riscatto può riguardare l'intero o i singoli periodi.

Inoltre, è possibile riscattare due o più corsi di laurea.

Per quanto invece riguarda il periodo di studio universitario compiuto all'estero, lo stesso è riscattabile qualora il titolo conseguito sia stato riconosciuto da università italiane o, comunque, abbia valore legale in Italia.

I periodi di iscrizione fuori corso non risultano riscattabili, come del resto quelli già coperti da contribuzione obbligatoria o figurativa, oppure ancora da riscatto (anche presso altri regimi previdenziali).

2. Criteri di calcolo

Il costo del riscatto varia a seconda che il periodo da riscattare sia collocato prima o dopo il 1996.

a) per i corsi di studi **antecedenti al 01.01.1996 che ricadono nel metodo di calcolo c.d. retributivo**, il costo del riscatto viene calcolato con il metodo della riserva matematica.

Il predetto metodo, tiene conto di molteplici fattori quali l'età, il periodo da riscattare, il sesso e l'importo delle ultime retribuzioni.

La riserva matematica infatti, è una cifra pari al valore attuale delle prestazioni future agli aventi diritto oppure ai contributi versati fino al momento del calcolo ed opportunamente

rivalutati: si tratta di un importo che corrisponde all'entità delle prestazioni da erogare in favore del pensionato e pertanto dipende strettamente dalla speranza di vita presumibile dei soggetti beneficiari e del contesto economico del paese a cui è legata la rivalutazione degli importi pensionistici. In generale, più è elevata la speranza di vita, maggiori saranno le prestazioni da erogarsi, maggiore sarà la riserva matematica.

b) per i corsi di studio **decorrenti dal 1° Gennaio 1996**, i periodi da riscattare ricadono nel sistema di calcolo c.d. contributivo.

In base a questo metodo l'onere del riscatto è determinato applicando alla retribuzione valida ai fini contributivi dei dodici mesi precedenti alla domanda, l'aliquota contributiva vigente nella gestione previdenziale in cui si effettua il riscatto. Tale importo, quindi, andrà successivamente moltiplicato per il numero degli anni da riscattare.

c) per chi invece è inoccupato, non essendoci una retribuzione imponibile, l'aliquota IVS del 33% si applicherà sul reddito minimo soggetto a imposizione della gestione inps artigiani e commercianti (pari ad € 15.878,00 nel 2019).

Il contributo versato per il riscatto della laurea è fiscalmente deducibile dall'interessato o detraibile dall'imposta dovuta dalle persone di cui egli risulti fiscalmente a carico.

3.La novità: il riscatto agevolato

Il Decreto Legge 28 gennaio 2019, n. 4, pubblicato sulla GU Serie Generale n.23 del 28 gennaio 2019, convertito in Legge n. 26 del 28 marzo 2019 ha previsto un'ulteriore opportunità per chi intende riscattare gli anni di studio: il riscatto agevolato.

La norma in questione all'art. 20, comma 1, sotto la rubrica "**Facoltà di riscatto periodi non coperti da contribuzione**" dispone: "*1. In via sperimentale, per il triennio 2019-2021, gli iscritti all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti e alle forme sostitutive ed esclusive della medesima, nonché alle gestioni speciali dei lavoratori autonomi, e alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, privi di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995 e non già titolari di pensione, hanno facoltà di riscattare, in tutto o in parte, i periodi antecedenti alla data di entrata in vigore del presente decreto compresi tra la data del primo e quella dell'ultimo contributo comunque accreditato nelle suddette forme assicurative, non soggetti a obbligo contributivo e che non siano già coperti da contribuzione, comunque versata*

e accreditata, presso forme di previdenza obbligatoria. Detti periodi possono essere riscattati nella misura massima di cinque anni, anche non continuativi..." al 5° comma presegue: "... il versamento dell'onere per il riscatto di cui al comma 1 può essere effettuato ai regimi previdenziali di appartenenza in un'unica soluzione ovvero in un massimo di 120 rate mensili, ciascuna di importo non inferiore a 30 euro, senza applicazione di interessi per la rateizzazione" al 5° comma quater: "... E' consentita la facoltà di riscatto di cui al presente articolo dei periodi da valutare con il sistema contributivo. In tal caso, l'onere dei periodi di riscatto è costituito dal versamento di un contributo, per ogni anno da riscattare, pari al livello minimo imponibile annuo di cui all'art. 1, comma 3, della legge 2 agosto 1990, n.223, moltiplicato per l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche dell'assicurazione generale obbligatoria per i lavoratori dipendenti, vigenti alla data di presentazione della domanda."

Ebbene, il disposto normativo sopra citato prevede in via sperimentale, e per il triennio 2019-2021, che gli iscritti all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti, ed alle forme sostitutive ed esclusive della medesima, nonché alle gestioni speciali dei lavoratori autonomi, e alla gestione separata, privi di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995 e non già titolari di pensione, hanno facoltà di riscattare, in tutto o in parte, i periodi antecedenti alla data di entrata in vigore del citato decreto. La misura massima di tali periodi è di 5 anni anche non continuativi.

Dapprima il D. L. n. 4/2019 aveva previsto la possibilità di usufruire di questo riscatto solo per coloro che non avessero compiuto il 45° anno di età.

Successivamente, grazie ad un apposito emendamento, come è dato leggere nel nuovo art. 20 della legge di conversione del decreto legge, è stato eliminato il predetto vincolo di 45 anni d'età per poter presentare la domanda di riscatto c.d. "soft" di laurea.

A renderlo "soft" è il costo agevolato, perché calcolato sul reddito minimo imponibile annuo degli artigiani e commercianti Inps, pari ad € 15.878,00 nel 2019, e non sulla retribuzione o sui compensi.

Esattamente quanto già previsto per il riscatto di laurea degli inoccupati.

In buona sostanza, tale riscatto prevede un onere fisso e, quindi bloccato, di € 5.240,00 per ogni anno di laurea.

Naturalmente gli anni di studio dovranno collocarsi a partire dal 1° Gennaio 1996 trovandosi così nel periodo di competenza del metodo di calcolo contributivo.

Il costo del riscatto è dunque forfettario, non essendo agganciato ad una retribuzione o ad un reddito, bensì al reddito minimale artigiani e commercianti (15.878 euro nel 2019).

Al predetto minimale va poi applicata l'aliquota di finanziamento della gestione previdenziale dei lavoratori dipendenti pari al 33%, rapportando infine il tutto al periodo da riscattare.

Ulteriormente, all'interessato viene data la facoltà di rateizzare l'onere dovuto fino a 120 rate mensili, **senza applicazione di interessi.**

Dal punto di vista fiscale, l'onere del riscatto c.d. agevolato, è detraibile dell'imposta nella misura del 50%, con una ripartizione in cinque quote annuali costanti e di pari importo nell'anno di sostenimento ed in quelli successivi.

4. Il riscatto di laurea per gli avvocati

Il riscatto di laurea per gli avvocati è previsto e disciplinato dall'art. 24 della legge 11 Febbraio 1992, n. 141 *"Modifiche ed integrazioni alla legge 20 settembre 1980, n. 576, in materia di previdenza forense e di iscrizione alla Cassa nazionale di previdenza ed assistenza per gli avvocati e procuratori"*, che sotto la rubrica *"Riscatto"* prevede:

"1. Il periodo legale del corso di laurea in giurisprudenza è riscattabile.

2. Sono analogamente riscattabili il periodo di servizio militare, anche prestato in guerra, nonché i servizi ad esso equiparati, ivi compreso il servizio civile sostitutivo.

3. È riscattabile, altresì, il periodo di praticantato.

4. I riscatti di cui ai commi 1 e 2 possono essere richiesti ed ottenuti da coloro che non ne usufruiscono presso altra Cassa o altro ente previdenziale.

5. Contributi, modalità e termini per l'applicazione del presente articolo sono stabiliti entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con delibera del comitato dei delegati della Cassa approvata dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro del tesoro, assicurando in ogni caso la riserva matematica necessaria per la copertura assicurativa relativa al periodo di riscatto.

L'approvazione s'intende data se non negata entro i due mesi successivi alla comunicazione della delibera".

Con delibera del Comitato dei Delegati del 19.12.2014 è stato approvato il regolamento per il riscatto di cui all'art. 24 della legge n. 141/1992.

Per dirla come riportato nell'opuscolo curato dalla Commissione Formazione di Cassa

Forense (cfr. Cassa Forense, conoscerla in breve, gennaio 2016, pag. 25), il riscatto previdenziale è quell'istituto *"...utile al fine di aumentare figurativamente l'anzianità contributiva con possibilità di anticipazione del pensionamento e calcolo della pensione su un maggior numero di anni"*.

Come per le altre categorie, anche per gli avvocati, il riscatto della laurea consiste nella facoltà di conseguire maggiore anzianità utile ai fini del diritto e della misura della pensione, e con esso, si ottiene, a pagamento, la copertura assicurativa di periodi per i quali non vi è stato esercizio della professione e versamento contributivo.

Gli anni riscattati sono equiparati agli anni di effettiva iscrizione e contribuzione ed aumentano l'anzianità utile in base alla quale calcolare il trattamento previdenziale.

Gli anni riscattati non anticipano iscrizione al 40° anno di età se avvenuta posteriormente. Possono avvalersi del riscatto, gli avvocati e praticanti iscritti alla Cassa con regolarità contributiva e dichiarativa, nonché gli avvocati cancellati ma aventi diritto a pensione di vecchiaia, i titolari di pensione di inabilità e superstiti, con regolarità contributiva e dichiarativa.

L'onere dovuto ai fini del riscatto è pari alla riserva matematica necessaria per la copertura assicurativa relativa al periodo riscattato, calcolata con i criteri e i coefficienti indicati dalla legge 05.03.1990 n. 45 e dal nuovo regolamento per il riscatto.

In altre parole la somma dovrà coprire il più elevato onere finanziario che l'ente dovrà sostenere per il pagamento della maggior quota di pensione conseguibile dall'interessato a seguito del riscatto ed, in ogni caso, **non potrà essere inferiore, per ciascun atto riscattato, ad un importo pari alla misura intera dei contributi minimi previsti per l'anno di presentazione della domanda.**

Il pagamento dell'onere, determinato dalla Giunta Esecutiva, deve essere eseguito in unica soluzione, a pena di decadenza, **entro 6 mesi dalla comunicazione della delibera di accoglimento della domanda.**

Entro il medesimo termine, **l'interessato può presentare domanda di rateazione per un massimo di 10 anni ed in tal caso saranno dovuti interessi nella misura fissa del 2,75%** annuo nella misura del tasso legale vigente al momento presentazione domanda, se superiore.

Dal punto di vista fiscale, il riscatto operato sarà totalmente deducibile.

La domanda di pensione, il cui diritto viene acquisito con il riscatto, non può essere presentata (e la pensione non può essere liquidata) prima dell'avvenuto pagamento

integrale del dovuto. In caso di pagamento rateizzato, l'interessato deve provvedere al saldo del residuo ancora dovuto.

5. Avvocati e riscatto agevolato

L'istituto del riscatto agevolato, previsto dal D.L. n. 4 del 2019, non riguarda i professionisti iscritti alle Casse di previdenza di categoria, quindi, per la categoria degli avvocati è preclusa la possibilità di usufruire del c.d. "riscatto soft".

Per gli avvocati, come già detto, l'onere del riscatto viene calcolato sul metodo retributivo della riserva matematica.

L'unica e sola ipotesi in cui questo metodo di riscatto incontra un'eccezione, in favore dell'avvocato, è la seguente.

La legge di stabilità 2017 (L. n. 232 del 2016 art. 1, commi 195 -198) a partire dal 01 Gennaio 2017, ha esteso l'ambito di applicazione del cumulo contributivo (già introdotto dalla legge n. 228/2012), alla contribuzione accantonata presso gli Enti di previdenza obbligatoria privati, vale a dire le casse previdenziali per i liberi professionisti iscritti ad albo.

Finalità del cumulo è quella di ottenere il riconoscimento di un unico trattamento di pensione per coloro che hanno versato in diverse gestioni previdenziali obbligatorie in periodi non coincidenti tra loro.

Ebbene, l'estensione del cumulo contributivo anche alla categoria degli avvocati consente al professionista iscritto alla cassa che nel passato abbia versato anche un solo contributo ad una delle gestioni INPS (e solo in questo caso), di riscattare integralmente il periodo di studio (se successivo al 31.12.1995) scegliendo se farlo presso la Cassa forense, ovvero presso l'INPS nella forma del riscatto agevolato.

Questa è l'unica e sola ipotesi in cui l'avvocato potrà usufruire del riscatto agevolato.

6. Considerazioni conclusive

Dall'analisi dell'istituto del riscatto di laurea come svolta, possiamo concludere che il riscatto di laurea per gli avvocati è molto più oneroso rispetto ad altre categorie, non solo perchè basato sul metodo della riserva matematica, ma anche per il fatto che per gli avvocati non è contemplata in via generale, la possibilità di poter usufruire del riscatto agevolato, se non nell'unica e sola ipotesi in cui ricorre la fattispecie del cumulo

contributivo.

Ma v'è di più:

Mentre per coloro che potranno usufruire del riscatto agevolato, il versamento dell'onere per il riscatto potrà essere effettuato anche in 120 rate mensili **senza applicazione di interessi**, per l'avvocato, in caso di rateizzazione (sempre in 120 rate mensili) è prevista l'applicazione **di un tasso d'interesse pari al 2,75% annuo, ovvero nella misura del tasso legale vigente alla data di presentazione della domanda di riscatto se superiore.**

Emanuela Francisci

La Cassa Forense al vaglio della Corte dei Conti

Con determinazione del 28 marzo 2019 n. 29, depositata il 9 aprile 2019, la Corte dei Conti, Sezione Controllo sugli Enti, ha riferito il risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria della Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza Forense per l'esercizio 2017.

In detta relazione la Corte dei Conti non si limita ad esercitare il controllo sul bilancio, inteso quale conto economico e stato patrimoniale, confermando le tendenze positive degli ultimi anni, con riferimento ai risultati economici conseguiti, ma, con una ampia panoramica, individua le principali innovazioni intervenute ad opera degli organi della Cassa.

Ed infatti riconosce certamente i trattamenti di previdenza erogati, ma nel contempo attribuisce particolare risalto alle nuove prestazioni assistenziali erogate in favore di chi versa in stato di bisogno.

Dando, pertanto, atto del nuovo regolamento per l'assistenza (entrato in vigore il 1 gennaio 2016), la stessa Corte dei Conti, ne consacra la portata radicalmente innovativa rispetto alle modalità di erogazione delle prestazioni assistenziali, *“che ha comportato nell'esercizio in esame l'attuazione di una serie di istituti dei quali hanno usufruito gran parte degli iscritti”*.

La Corte stessa, quindi, nella sua relazione ha distinto le prestazioni assistenziali in caso di “bisogno individuale”, dalle “prestazioni a sostegno della famiglia, della salute e della professione”.

Vi dedica un intero paragrafo dando atto di come la Cassa Forense abbia previsto, in ragione della crisi che ha colpito la categoria professionale, un aumento dello stanziamento pari al 53% rispetto all'anno 2016, proprio per far fronte alle nuove tipologie assistenziali individuate.

E la Corte cita espressamente: le prestazioni per avvocati in stato di bisogno causate da eventi involontari straordinari ed imprevedibili (si pensi agli eventi sismici), le erogazioni per familiari non autosufficienti, le provvidenze a sostegno della genitorialità.

Cita ancora la polizza sanitaria consistente nella copertura per i gravi eventi morbosi ed i grandi interventi chirurgici che colpiscono l'iscritto.

Al riguardo è bene evidenziare che Cassa Forense, a seguito di gara europea, ha stipulato con Unisalute spa la polizza sanitaria collettiva "grandi interventi chirurgici e gravi eventi morbosi" in favore degli iscritti valida dal 1 aprile 2019 al 31 marzo 2022.

Si tratta di una polizza automatica e gratuita, così come evidenziato dalla Corte dei Conti per quella relativa al 2017, per tutti gli avvocati, praticanti, e pensionati iscritti alla Cassa Forense alla data del 1 aprile 2019, con possibilità di estensione, a tutti i familiari conviventi, previo pagamento di un premio annuo di Euro 150,00 pro capite.

Nel comunicato della Cassa vengono individuate le modalità operative e tutte le integrazioni migliorative rispetto al precedente Piano sanitario Base.

La Corte dei Conti inoltre dà atto delle nuove erogazioni a sostegno della professione attribuendo il maggiore risalto alla assistenza indennitaria per tutti gli iscritti che per effetto di malattia o infortunio non abbiano potuto esercitare l'attività professionale.

In definitiva la relazione, interessante da leggere per ogni iscritto, offre una panoramica del "mondo Cassa Forense" che coglie non solo dati numerici ed investimenti (con un evidenziato aumento del patrimonio netto di più 8,9% rispetto all'esercizio precedente), ma anche il lato solidaristico ed "umano" della Cassa Forense, le cui importanti novità assistenziali e di sostegno sono state ben censite dall'organo di controllo e rendono il lavoro dei delegati Cassa sicuramente più stimolante e produttivo ai fini collettivi.

Michele Bromuri

Delegato Cassa Forense del Distretto

2-NOVITA' GIURISPRUDENZIALI

TRIBUNALE DI PERUGIA, Sezione Lavoro, sentenza n.92 del 17.04.2019.

(segue al Commento)

La sentenza n 29 pubblicata il 17.04.2019 dal Tribunale di Perugia è di particolare interesse, sia perché affronta il tema della legittimità o meno dell'iscrizione d'ufficio disposta dall'INPS alla Gestione Separata di cui all'art. 2, comma 26, della Legge n. 335 del 08.08.1995 e della conseguente pretesa contributiva, sia perché dissente dalla giurisprudenza apparentemente oramai consolidata della Corte di Cassazione, secondo cui gli Avvocati non iscritti alla Cassa Forense hanno l'obbligo di iscriversi alla Gestione Separata INPS, utilizzando argomenti di natura sistematica e di stretta interpretazione che meritano di essere evidenziati poiché mettono in risalto le possibili lacune valutative presenti nelle sentenze dalla Suprema Corte.

Il caso affrontato dalla sentenza in commento è quello di un Avvocato, iscritto all'Albo professionale ma non alla Cassa Forense, non essendo a ciò tenuto per mancato raggiungimento dei limiti reddituali determinati dal Comitato dei Delegati della Cassa , che con riferimento agli anni 2009 e 2010, ha contestato la legittimità dell'iscrizione d'ufficio disposta dall'INPS alla Gestione Separata di cui all'art. 2, comma 26, della Legge n. 335 del 08.08.1995 proponendo, dapprima azione di accertamento negativo del credito contributivo e, successivamente, opposizione avverso agli avvisi di addebito relativi alle conseguenti pretese contributive.

A tal riguardo si rammenta che l'obbligo dell'automatica iscrizione alla Cassa Forense contestualmente all'iscrizione agli albi professionali forensi si ha a decorrere dal 2014, con l'entrata in vigore del Regolamento del Comitato dei Delegati del 31.01.2014, approvato con nota ministeriale del 07.08.2014 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie n. 192 del 20.08.2014, attuativo delle disposizioni contenute nell'art. 21, commi 8 e 9, della Legge n. 247 del 31.12.2012 recante la nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense.

Precedentemente, l'obbligatorietà dell'iscrizione alla Cassa Forense era subordinata al superamento di determinati parametri reddituali individuati annualmente dal Comitato dei Delegati. L'unico obbligo gravante sugli iscritti agli albi professionali forensi,

indipendentemente dall'iscrizione alla Cassa Forense, era il versamento del contributo integrativo (all'epoca del 2%, ora del 4%) di cui all'art. 11 della Legge n. 576 del 20.09.1980 recante l'allora riforma del sistema previdenziale forense.

Nei casi in cui, come quello esaminato dal Tribunale di Perugia, non vi sia un obbligo di versamento del contributo soggettivo alla Cassa di previdenza professionale (unico contributo destinato a creare la provvista utile alla percezione di prestazioni di natura previdenziale), l'INPS ritiene di dover iscrivere d'ufficio il professionista alla propria Gestione Separata, assoggettando i redditi derivanti dall'esercizio della professione forense alla anzidetta Gestione, ai sensi dell'art. 2, comma 26, della Legge n. 335/1995, così come autenticamente interpretato dall'art. 18, comma 12, del Decreto Legge n. 98 del 06.07.2011 recante Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria, convertito con modificazioni dalla Legge n. 111 del 15.07.2011.

L'art. 2, comma 26, della Legge n. 335/1995 prevede, per quanto rileva, che *“A decorrere dal 1° gennaio 1996, sono tenuti all'iscrizione presso una apposita Gestione separata presso l'INPS, e finalizzata all'estensione dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, i soggetti che esercitano per professione abituale, ancorché non esclusiva, attività di lavoro autonomo, di cui al comma 1 dell'art. 49 del testo unico delle imposte sui redditi...”*.

Al fine di superare l'ampio contenzioso che si era creato fra l'INPS ed i professionisti già pensionati non tenuti a versare alla Cassa di categoria i contributi sui redditi di natura professionale, il Legislatore, con norma di interpretazione autentica contenuta nell'art. 18, comma 12, del D.L. n.98 del 06.07.2011 conv. con mod. dalla L. n. 111 del 15.07.2011, ha chiarito che *“L'art.2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, si interpreta nel senso che i soggetti che esercitano per professione abituale, ancorché non esclusiva, attività di lavoro autonomo tenuti all'iscrizione presso l'apposita gestione separata INPS sono esclusivamente i soggetti che svolgono attività il cui esercizio non sia subordinato all'iscrizione ad appositi albi professionali, ovvero attività non soggette al versamento contributivo agli enti di cui al comma 11, in base ai rispettivi statuti e ordinamenti. Resta ferma la disposizione di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103. Sono fatti salvi i versamenti già effettuati ai sensi del citato articolo 2, comma 26, della legge n. 335 del 1995”*.

Il predetto comma 11 dell'art. 18 D.L. n. 98/2011 prevede che *“Per i soggetti già pensionati, gli enti previdenziali di diritto privato di cui ai decreti legislativi 30 giugno*

1994, n. 509 e 10 febbraio 1996, n. 103, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto adeguano i propri statuti e regolamenti, prevedendo l'obbligatorietà dell'iscrizione e della contribuzione a carico di tutti coloro che risultino aver percepito un reddito, derivante dallo svolgimento della relativa attività professionale. Per tali soggetti è previsto un contributo soggettivo minimo con aliquota non inferiore al cinquanta per cento di quella prevista in via ordinaria per gli iscritti a ciascun ente. Qualora entro il predetto termine gli enti non abbiano provveduto ad adeguare i propri statuti e regolamenti, si applica in ogni caso quanto previsto al secondo periodo”.

La norma di interpretazione autentica parrebbe chiara nel prevedere che l'obbligo di iscrizione alla Gestione Separata INPS ha carattere residuale e sussiste solo per i soggetti che svolgono attività non subordinate all'iscrizione ad appositi Albi professionali, ovvero per attività non soggette al versamento contributivo agli enti di categoria.

Dalla sua lettura, e viepiù dalle ragioni sottostanti all'intervento legislativo, sembrerebbe logico dedurre che sono esclusi da tale obbligo i professionisti iscritti agli Albi professionali con propri Enti esponenziali di previdenza.

Tuttavia, non è questa la chiave di lettura sposata dalla Corte di Cassazione la quale, anche da ultimo, con sentenza n. 3799 del 08.02.2019, ha affermato che “Sussiste l'obbligo di iscrizione alla Gestione Separata presso l'Inps per gli avvocati non iscritti obbligatoriamente alla Cassa di previdenza forense alla quale hanno versato esclusivamente un contributo integrativo in quanto iscritti agli albi, cui non consegue la costituzione di alcuna posizione previdenziale a loro beneficio. Infatti, l'obbligo di cui all'art. 2, comma 26, legge n. 335/1995 di iscrizione alla Gestione Separata è geneticamente rivolto a chiunque percepisca un reddito derivante dall'esercizio abituale (anche se non esclusivo) ma anche occasionale (entro il limite monetario indicato nell'art. 44, comma 2, d.l. n. 269/2003) di un'attività professionale per la quale è prevista l'iscrizione ad un albo o ad un elenco, anche se il medesimo soggetto svolge anche altre diverse attività, per cui risulta già iscritto ad altra gestione. Tale obbligo viene meno solo se il reddito prodotto dall'attività professionale predetta è già integralmente oggetto di obbligo assicurativo gestito dalla cassa di riferimento”.

Ritiene, la Corte, che la copertura previdenziale realizzata attraverso l'istituzione della Gestione Separata non è limitata alla protezione nominativa di singole figure di lavoratori autonomi rimaste prive di tutela assicurativa ed emergenti via via a seconda delle evoluzioni del sistema economico e produttivo, ma ha assunto una funzione di chiusura

del sistema che si rivolge alle aree soggettive ed oggettive non coperte da altre forme di assicurazione obbligatoria e che risponde all'obbligo dello Stato di dare concretezza al principio della universalità delle tutele assicurative obbligatorie relative a tutti i lavoratori (art. 35 Cost.), rispetto agli eventi indicati nell'art. 38 Cost., comma 2, nei modi indicati dallo stesso art. 38 Cost., comma 4.

Conseguentemente, l'art. 2, comma 26, della L. n. 335/1995, come interpretato dall'art. 18, comma 12, del D.L. n. 98/2011 non può essere interpretato nel senso di ritenere che si sottrae all'obbligo di iscrizione alla Gestione Separata il professionista che, per svariate ragioni dovute alle specifiche discipline previdenziali di categoria, non sia soggetto all'iscrizione presso la Cassa professionale di riferimento benchè soggetto all'obbligo di versamento del contributo integrativo.

Ed il termine “versamento contributivo” contenuto nella norma di interpretazione autentica di cui all'art. 18, comma 12, del D.L. n. 98/2011, da leggere unitamente alla norma da interpretare, si riferisce al contributo soggettivo in quanto unico ad essere produttivo di prestazioni per il soggetto tenuto al pagamento.

In definitiva, secondo la Suprema Corte, qualsiasi attività di lavoro autonomo, ivi compresa quella di natura professionale degli iscritti ad Albi con Enti previdenziali di riferimento, ove non soggetta a contribuzione utile a fini pensionistici presso detti Enti, deve essere assoggettata a contribuzione presso la Gestione Separata INPS.

Sulla questione relativa all'obbligo di iscrizione alla Gestione Separata presso l'INPS dei professionisti non obbligatoriamente iscritti alle rispettive Casse di previdenza ma iscritti agli Albi professionali, si era già espressa la Corte di Cassazione con le sentenze n. 30344 del 2017, n. 30345 del 2017, n. 1172 del 2018, n. 2282 del 2018, n. 1643 del 2018 relative alla categoria professionale degli ingegneri e degli architetti, nonché con le sentenze n. 32167 del 2018 e n. 32166 del 2018, richiamate dalla sentenza emessa dal Tribunale di Perugia.

La sentenza in commento, come sopra anticipato, dissente da tale orientamento giurisprudenziale, accolto anche dalle Corti di Appello, rilevando come il percorso logico e motivazionale di tutte le sentenze pronunciate dalla Suprema Corte sul tema in esame presti il fianco a critiche, sia sotto il profilo del metodo interpretativo, sia sotto il profilo del merito dell'interpretazione.

Sotto il primo profilo, il Tribunale di Perugia, nel rammentare che l'adozione di una norma di interpretazione autentica presuppone il dubbio sulla normativa autenticamente

interpretata ed è strumentale alla corretta interpretazione di quest'ultima, censura il percorso seguito dalla Suprema Corte che finisce *“per interpretare sistematicamente, anziché letteralmente, la norma di interpretazione autentica proprio sulla base della disposizione dubbia che la prima avrebbe dovuto interpretare”*.

La critica rivolta alla prospettazione ermeneutica abbracciata dalla Corte di Cassazione è dunque quella di avere interpretato la norma di interpretazione autentica, non in senso letterale (come dovrebbe essere), ma in modo sistematico mediante *“una duplice evidente forzatura”* derivante: a) dall'aver incentrato la propria attenzione sulla seconda parte della disposizione di cui all'art. 18, comma 12, D.L. n. 98/2011, omettendo di considerare che sarebbe stata sufficiente la prima parte della predetta disposizione, la quale prevede che *“L'art.2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, si interpreta nel senso che i soggetti che esercitano per professione abituale, ancorché non esclusiva, attività di lavoro autonomo tenuti all'iscrizione presso l'apposita gestione separata INPS sono esclusivamente i soggetti che svolgono attività il cui esercizio non sia subordinato all'iscrizione ad appositi albi professionali”*, per escludere dall'assoggettamento a contribuzione presso la Gestione Separata i soggetti che svolgono attività riservate; b) dall'aver trasformato la congiunzione *“ovvero”*, che collega le due proposizioni da cui è costituita la disposizione in commento, da disgiuntiva o esplicativa, a subordinativa laddove ritiene che essa debba essere intesa nel senso che le attività per il cui esercizio sia necessaria l'iscrizione all'albo sono escluse dall'assoggettamento a contribuzione presso la Gestione Separata INPS solo se, in relazione ad esse, sia dovuto il contributo utile a fini pensionistici, con ciò trasformando radicalmente il testo della norma di interpretazione autentica.

Sul piano del merito, la sentenza in commento evidenzia in primo luogo che il principio dell'universalizzazione delle tutele, elaborato dalle SS.UU. della Corte con la sentenza n. 3240/2010, richiamato dalle pronunce rese dalla Corte di Cassazione a sostegno della tesi della legittimità dell'iscrizione alla Gestione Separata anche che per i professionisti iscritti ad Albi con propri Enti previdenziali di riferimento, *“non può che essere considerato tendenziale e non già assoluto”*, come dimostrato dal fatto che lo stesso perimetro applicativo dell'art. 2, comma 26, della L. n. 335/1995, per espressa disposizione di legge, si arresta di fronte alle attività di lavoro autonomo svolte occasionalmente e produttive di un reddito inferiore ad €5.000,00- annui.

In secondo luogo, l'art. 2, comma 26, della L. n. 335/1995 deve essere interpretato, non in

modo isolato, ma unitamente al comma 25 del medesimo art. 2 con specifico riguardo alla tutela previdenziale delle attività libero professionali dei professionisti iscritti ad Albi senza ancora un Ente previdenziale di riferimento, *“perché è proprio in relazione al rapporto tra il comma 25 e il comma 26 dell’art. 2 e allo scopo di regolare eventuali intersezioni tra i relativi campi applicativi che è intervenuta la norma di interpretazione autentica”*.

Ad avviso del Tribunale di Perugia, l’art. 2, comma 25, della L. n. 335/1995 ha inteso disciplinare in via integrale e senza alcuno spazio residuo la previdenza dei liberi professionisti che esercitano attività riservate, ossia attività il cui esercizio è subordinato all’iscrizione ad appositi albi ed elenchi.

Dalla lettura congiunta di tale norma e di quella di cui all’art. 3 D. lgs. n. 103/1996, emergerebbe la chiara volontà del Legislatore di distinguere le attività autonome dei professionisti iscritti ad albi o elenchi previste e disciplinate, sotto il complessivo profilo previdenziale, dal comma 25 e dalle norme della previdenza di categoria, dalle altre attività autonome, per il cui esercizio non sia condizione necessaria quella dell’iscrizione ad apposito albo o elenco, di cui al comma 26 dell’art. 2 della L. n. 335/1995 soggette, in mancanza di diversa copertura previdenziale, alla tutela ed alla contribuzione presso la Gestione Separata INPS.

Ad avviso del Giudice perugino, tali elementi, unitamente alla norma di salvezza contenuta nella norma di interpretazione autentica laddove fa espressamente salva la previsione di cui all’art. 3, comma 1, lettera d) del D. lgs. n. n. 103/1996 (che riproduce l’art. 2, comma 25, lett. d) della L. n. 335/1995), dimostrerebbero o comunque consentirebbero di affermare che *“come regola, tutte le attività per il cui svolgimento sia necessaria l’iscrizione all’albo e, quindi, di regola assoggettate a contribuzione (soggettiva e/o integrativa) presso gli enti previdenziali libero professionali (ove istituiti) non sono soggette a contribuzione presso la Gestione Separata. Fanno eccezione, e tanto è, non a caso, espressamente previsto dalla norma di interpretazione autentica, soltanto le attività per il cui svolgimento sia necessaria l’iscrizione ad albo o elenco professionale, laddove non sia stato costituito un ente previdenziale di riferimento o un ente pluricategoriale”*.

Si potrebbe pertanto ritenere, contrariamente alla prospettiva ermeneutica abbracciata dalla Suprema Corte che priva di utilità la norma di salvezza sopra richiamata, considerata invece significativa e decisiva da parte del Tribunale di Perugia, che le attività

professionali di professionisti iscritti all'Albo per i quali sia stato istituito un Ente previdenziale di categoria sono escluse a monte dal campo applicativo dell'art. 2, comma 26, della L. n. 335/1995.

Sulla base di tali ampie argomentazioni, nonché di ulteriori indici indicati nella sentenza in commento, il Tribunale di Perugia ha dichiarato l'illegittimità dell'iscrizione d'ufficio alla Gestione Separata disposta dall'INPS nei confronti dell'Avvocato ricorrente, dichiarando la non sussistenza dei relativi crediti contributivi.

Melissa Cogliandro

N. R.G. ██████████



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di PERUGIA

Sezione Lavoro

Il Tribunale, in persona del Giudice del Lavoro dott. Giampaolo Cervelli, nella causa civile n. ██████████

Ruolo G. Lav. Prev. Ass., promossa da

██████████ (avv. ██████████)

- ricorrente -

contro

I.N.P.S. - S.C.C.I. SPA (avv. ██████████)

- convenuto -

ha emesso e pubblicato, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., all'udienza del giorno 17.4.2019, leggendo la motivazione ed il dispositivo, la seguente

SENTENZA

██████████ ha proposto dapprima azione di accertamento negativo del credito contributivo dell'Inps conseguente ad iscrizione d'ufficio disposta dall'Istituto alla Gestione di cui all'art. 2 comma 26 della l. n. 335 del 1995 (della quale ha parimenti lamentato l'illegittimità) esponendo **che** l'Inps le aveva chiesto, con raccomandata a.r. ricevuta in data 30.6.2015, il pagamento, a tale titolo, **per l'anno 2009**, della somma di €2.681,95 comprensiva di sanzioni; **successivamente**, azione di accertamento negativo del credito contributivo dell'Inps conseguente ad iscrizione d'ufficio disposta dall'Istituto alla Gestione di cui all'art. 2 comma 26 della l. n. 335 del 1995 (della quale ha parimenti lamentato l'illegittimità) esponendo che l'Inps le aveva chiesto, con raccomandata a.r. ricevuta in data 12.7.2016, il pagamento, a tale titolo, per l'anno 2010, della somma di €3.832,04 comprensiva di sanzioni e, infine, proposto opposizione agli avvisi di addebito nn. 38020160004201657000 e 38020170001626449000 recanti l'intimazione di pagamento delle somme ritenute dovute per i medesimi titoli per il 2009 (il primo) e per il 2010 (il secondo). Ha esposto **che** le pretese dell'Inps si riferiscono alla contribuzione

pagina 1 di 19



ipotizzata come dovuta alla Gestione Separata Inps di cui all'art. 2 comma 26 della l. n. 335 del 1995 sui redditi derivanti dall'esercizio della professione forense con riferimento agli anni 2009 e 2010 avendo, ella, versato solo il contributo integrativo alla Cassa Forense sui relativi volumi d'affari e non il contributo soggettivo. Ha dedotto l'insussistenza dei presupposti dell'obbligo di iscrizione alla Gestione Separata Inps ed eccepito la prescrizione quinquennale del credito.

Si è costituito l'Inps che ha, invece, sostenuto che, in mancanza dell'obbligo di versamento del contributo soggettivo alla cassa di previdenza professionale, essendo solo il contributo soggettivo destinato a creare la provvista utile alla percezione di prestazioni di natura previdenziale, i redditi derivanti dall'esercizio della professione forense devono essere assoggettati a contribuzione presso la Gestione Separata ai sensi dell'art. 2, comma 26 della l. n. 335 del 1995, così come autenticamente interpretato ex art. 18, comma 12 del d.l. n. 98/2011. Quanto all'eccezione di prescrizione, l'Inps ha sostenuto che il termine non è decorso in quanto la prescrizione non può decorrere prima della scadenza del termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi con riferimento ai quali la contribuzione previdenziale risulta dovuta.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. I fatti decisivi sono essenzialmente pacifici: [REDACTED] è un avvocato che, negli anni 2009 e 2010, non essendo tenuta all'iscrizione, a fini previdenziali, alla Cassa Forense, per mancanza dell'esercizio continuativo della professione di cui all'art. 22 della l. n. 576/1980, non avendo raggiunto i limiti di reddito determinati dal Comitato dei Delegati della Cassa, non ha avuto l'obbligo di versare al medesimo ente il contributo soggettivo di cui all'art. 10 della l. n. 576 del 1980, rimanendo soggetta esclusivamente all'obbligo di versare il contributo integrativo di cui all'art. 11 l. n. 576/80, gravante su tutti gli iscritti agli albi degli avvocati, come percentuale sul volume d'affari complessivamente realizzato. In relazione ai relativi redditi professionali, l'Inps ritiene dovuto (ANCHE) il contributo alla Gestione Separata di cui al comma 26 dell'art. 2 della l. n. 335 del 1995.

2. Ciò premesso, la domanda di [REDACTED] è fondata in quanto, ai sensi del combinato disposto dei commi 25, 26 e 27 dell'art. 2 della l. n. 335 del 1995 ed alla luce della norma di interpretazione autentica di cui al comma 12 dell'art. 18 della l. n. 335 del 1995, questo giudice ritiene che, con specifico riferimento alle attività per lo svolgimento delle quali sia **presupposto necessario quello dell'iscrizione all'albo** professionale ed in relazione alle quali **sussista un ente previdenziale di categoria**, istituito ai sensi del d.lgs. n. 509 del 1994 o ai sensi del d.lgs. n. 103 del 1996, non sia



dovuto alcun contributo alla Gestione Separata di cui all'art. 2 comma 26 della l. n. 335 del 1995, essendo, in relazione a tali attività, dovuta la contribuzione soggettiva **e/o** integrativa all'ente previdenziale di categoria libero professionale.

3. Il comma 25 dell'art. 2 della l. n. 335 del 1995 ha previsto che *"Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, norme volte ad assicurare, a decorrere dal 1° gennaio 1996, la tutela previdenziale in favore dei soggetti che svolgono attività autonoma di libera professione, senza vincolo di subordinazione, il cui esercizio è subordinato all'iscrizione ad appositi albi o elenchi, in conformità ai seguenti principi e criteri direttivi: a) previsione, avuto riguardo all'entità numerica degli interessati, della costituzione di forme autonome di previdenza obbligatoria, con riferimento al modello delineato dal decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509 e successive modificazioni ed integrazioni; b) definizione del regime previdenziale in analogia a quelli degli enti per i liberi professionisti di cui al predetto decreto legislativo, sentito l'Ordine o l'Albo, con determinazione del sistema di calcolo delle prestazioni secondo il sistema contributivo ovvero l'inclusione, previa delibera dei competenti enti, in forme obbligatorie di previdenza già esistenti per categorie similari; c) previsione, comunque, di meccanismi di finanziamento idonei a garantire l'equilibrio gestionale, anche con la partecipazione dei soggetti che si avvalgono delle predette attività; d) assicurazione dei soggetti appartenenti a categorie per i quali non sia possibile procedere ai sensi della lettera a) alla gestione di cui ai commi 26 e seguenti"*.

4. In attuazione della delega di cui al comma 25 dell'art. 2 della l. n. 335 del 1995, il d.lgs. n. 103 del 1996 ha stabilito, all'art. 3, che *"...gli enti esponenziali a livello nazionale degli enti abilitati alla tenuta di albi od elenchi provvedono a deliberare con la maggioranza dei componenti dell'organo statutario competente, ove previsto, **alternativamente...** "a) la partecipazione all'ente pluricategoriale di cui all'art. 4, avente configurazione di diritto privato secondo il modello delineato dal decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, in cui convergano anche altre categorie alle quali appartengono i soggetti di cui all'art. 1; b) la costituzione di un ente di categoria, avente la medesima configurazione di diritto privato di cui alla lettera a) alla condizione che lo stesso sia destinato ad operare per un numero di soggetti non inferiore a 8.000 iscritti; la relativa delibera deve essere assunta con la maggioranza dei due terzi dei componenti dell'organo statutario competente; c) l'inclusione della categoria professionale per la quale essi sono istituiti, in una delle forme di previdenza obbligatorie già esistenti per altra categoria professionale similare, per analogia delle prestazioni e del settore professionale, compresa fra quelle di cui all'elenco allegato al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, a condizione che abbia conseguito la natura di persona giuridica privata; d) l'inclusione della categoria nella forma di previdenza obbligatoria di cui all'art. 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335 [e che in mancanza di*



opzione] "...i soggetti appartenenti alle categorie professionali interessate sono inseriti nella gestione di cui [all'art. 2, comma 26 della l. n. 335 del 1995]" .

5. L'art. 2 comma 26 della l. n. 335 del 1995 prevede, per quanto rileva, che "...sono tenuti all'iscrizione presso una apposita Gestione separata, presso l'INPS, e finalizzata all'estensione dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, i soggetti che esercitano per professione abituale, ancorchè non esclusiva, attività di lavoro autonomo, di cui al comma 1 dell'art. 49 del testo unico delle imposte sui redditi..."

6. Come si avrà modo di argomentare in modo più diffuso nei successivi punti della motivazione, dall'esame combinato dei commi 25 e 26 della l. n. 335 del 1995, appare chiara la volontà del Legislatore di **distinguere** le attività autonome dei **professionisti iscritti ad albi o elenchi** previste e disciplinate, sotto il complessivo profilo previdenziale, **dal comma 25** e dalle norme della previdenza di categoria degli ordinamenti degli enti istituiti ai sensi dei d.lgs. n. 509/94 e d.lgs. n. 103 del 1996 (e dalla Gestione Separata di cui al comma 26, solo in difetto di costituzione di un autonomo ente previdenziale esponenziale) dalle **altre attività autonome** (per il cui esercizio non sia condizione necessaria quella dell'iscrizione ad apposito albo o elenco) di cui al successivo comma 26 dell'art. 2 della l. n. 335 del 1995 soggette, in mancanza di diversa copertura previdenziale, alla tutela ed alla contribuzione presso la Gestione Separata Inps.

7. Con riferimento alle attività professionali riservate, il cui esercizio sia, cioè, subordinato all'iscrizione ad albi od elenchi, ove sussista o sia stato istituito ai sensi del d.lgs. n. 509/1994 o ai sensi del d.lgs. n. 103 del 1996 un ente previdenziale di categoria, non è configurabile alcun obbligo di iscriversi alla Gestione Separata di cui al comma 26 dell'art. 2 della L. n. 335 del 1995 in quanto il Legislatore ha espressamente previsto che, in relazione a tali tipologie di attività, la copertura previdenziale da parte della Gestione Separata dell'Inps **possa operare** solo in presenza. A) di **conforme delibera adottata dagli organismi rappresentativi** della categoria ai sensi della lett. d dell'art. 2, comma 25 della l. n. 335 del 1995 e dell'art. 3, comma 1 lett. d del d.lgs. n. 103 del 1996 o B) **in mancanza di costituzione** di uno specifico ente previdenziale di riferimento ai sensi del comma 2 dell'art. 3 del d.lgs. n. 103 del 1996.

8. Con norma di interpretazione autentica contenuta nel comma 12 dell'art. 18 del d.l. n. 98 del 2011, il Legislatore ha ulteriormente confortato tale interpretazione dell'assetto normativo oggetto di esame stabilendo che "*L'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, si interpreta nel senso che i soggetti che esercitano per professione abituale, ancorchè non esclusiva, attività di lavoro autonomo tenuti*



all'iscrizione presso l'apposita gestione separata INPS sono esclusivamente i soggetti che svolgono attività il cui esercizio non sia subordinato all'iscrizione ad appositi albi professionali, ovvero attività non soggette al versamento contributivo agli enti di cui al comma 11, in base ai rispettivi statuti e ordinamenti.

9. Dalla piana lettura della norma di interpretazione autentica risulta che sono tenuti a contribuire alla Gestione Separata dell'Inps: A) tutti i soggetti che svolgono attività professionali il cui esercizio **non sia subordinato all'iscrizione ad albi** (salva l'ipotesi in cui non sia stato istituito un ente previdenziale di categoria) - prima parte del comma 12 - B) gli iscritti ad albi professionali che svolgano sia attività di natura autonoma riservate che attività non riservate ed in questo caso (**SOLO con riferimento alla parte di attività non riservata** per la quale non sussista l'obbligo di versare alcun tipo di contributo all'ente di previdenza di categoria e, quindi, **né il contributo soggettivo** (per gli avvocati, quello di cui all'art. 10 della l. n. 576 del 1980) **né il contributo integrativo** (per gli avvocati, quello di cui all'art. 11 della l. n. 576 del 1980) -seconda parte del comma 12. [sul punto si evidenzia, sin d'ora, l'esistenza di un **cospicuo contenzioso** (che, presumibilmente, ha indotto il Legislatore all'introduzione, nella norma di interpretazione autentica, del riferimento **alla mancata soggezione a contribuzione** presso gli enti previdenziali libero professionali) volto **all'individuazione**, sul piano astratto, delle attività **non riservate** ma comunque soggette a contribuzione presso la Cassa di Previdenza di categoria rispetto a quelle estranee allo svolgimento della professione anche in senso lato e, come tali, non assoggettabili ad alcuna contribuzione (né soggettiva né integrativa) presso detti enti cfr. ad esempio, Cass. n. 5975/2013, secondo cui *"L'obbligo per gli iscritti alla Cassa nazionale di previdenza ed assistenza per avvocati e procuratori di versare una maggiorazione percentuale su tutti i corrispettivi rientranti nel volume d'affari ai fini dell'Iva si riferisce soltanto ai redditi derivanti dallo svolgimento dell'attività professionale. Pertanto, restano esclusi i redditi percepiti da un avvocato in conseguenza dell'attività svolta quale consigliere di amministrazione di una società di capitali, in difetto di prova circa il fatto che gli stessi possano ricondursi in qualche modo all'esercizio di attività professionale"*

10. E' nota la giurisprudenza apparentemente ormai consolidata della S.C. (cfr. sentt. nn. 3044/2017, 32167/2018, 32166/2018), cui risulta essersi uniformata la Corte di Appello di Perugia, che ha espresso diverso avviso in merito alla questione controversa e, tuttavia, come si avrà modo di argomentare nel prosieguo della sentenza, vi sono molteplici e convergenti motivi, sistematici e di stretta interpretazione che inducono a dissentire dalle conclusioni cui è pervenuta la Corte e che, in larga parte, non sembrano essere stati valutati dalla Corte nelle pronunce sopra richiamate.



11. Deve, innanzitutto, premettersi che il percorso logico e motivazionale di tutte le sentenze pronunciate dalla Suprema Corte sul tema controverso si presta, ad avviso di questo giudice, a rilievi critici, sia sotto il profilo del metodo interpretativo, sia sotto il profilo del merito dell'interpretazione.

12. L'argomento centrale su cui s'incentra l'iter logico delle richiamate pronunce della Suprema Corte è quello che l'art. 18, comma 12 del d.l. n. n. 98 del 2011, nella parte in cui ha previsto che siano tenuti all'iscrizione alla Gestione Separata (solo) i soggetti che svolgano **attività il cui esercizio non sia subordinato all'iscrizione ad appositi albi professionali, ovvero attività non soggette al versamento contributivo** agli enti di cui al comma 11, in base ai rispettivi statuti e ordinamenti, si riferirebbe (esclusivamente) alle attività riservate ad iscritti ad albi i cui redditi non siano assoggettati a **contribuzione utile alla pensione** presso gli enti previdenziali dei liberi professionisti e, cioè, in concreto, solo all'obbligo di versamento del contributo soggettivo e **non** a quello avente ad oggetto (solo) il contributo integrativo.

13. Tale interpretazione sistematica della norma di interpretazione autentica è, ad avviso della Corte, imposta dalla lettura congiunta della norma di interpretazione autentica con le norme di cui all'art. 2 comma 26 della l. n. 335 del 1995 (ossia quelle che avrebbero dovuto essere autenticamente interpretate) il quale, per quanto rileva, stabilisce che *"...sono tenuti all'iscrizione presso una apposita Gestione separata, presso l'INPS, e finalizzata all'estensione dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, i soggetti che esercitano per professione abituale, ancorchè non esclusiva, attività di lavoro autonomo, di cui al comma 1 dell'art. 49 del testo unico delle imposte sui redditi..."*. Secondo l'iter motivazionale seguito dalle pronunce della S.C., la norma in questione sarebbe volta ad assoggettare a contribuzione, **nella prospettiva dell'universalità delle tutele**, presso la nuova Gestione, qualsivoglia attività autonoma fiscalmente identificabile sulla base dei parametri indicati dal medesimo art. 2 comma 26 e che non risulti, in concreto, diversamente coperta sotto il profilo previdenziale ed in quanto, anche sulla base della citata pronuncia delle S.U. n. 3240 del 2010, in mancanza di una copertura previdenziale in relazione alle attività fiscalmente riconducibili tra quelle di cui all'art. 2 comma 26, queste ultime dovrebbero essere **necessariamente** assoggettate a contribuzione presso la Gestione Separata.

14. Ora, **sul piano del metodo**, non appare condivisibile l'interpretazione sistematica della norma di interpretazione autentica giustificata dal fatto che tale modalità di interpretazione sarebbe imposta dalla **saldatura con la normativa autenticamente interpretata** e con la presunta *ratio* sottesa a tale normativa. Tale ragionamento, infatti, finisce per essere circolare e tautologico. Il conio di una norma



di interpretazione autentica **presuppone il dubbio sulla normativa autenticamente interpretata** ed è strumentale alla corretta interpretazione di quest'ultima mentre, a ben vedere, la Suprema Corte ha seguito il percorso esattamente inverso finendo per interpretare sistematicamente, anzichè letteralmente, la norma di interpretazione autentica proprio sulla base della disposizione dubbia che la prima avrebbe dovuto interpretare.

15. **Sul piano del merito**, la Suprema Corte ha argomentato, come visto, l'interpretazione sistematica e non letterale della norma di cui all'art. 18, comma 12 sulla base della presunta logica sottesa all'art. 2 comma 26 della l. n. 335 del 1995 il quale presupporrebbe che qualsivoglia attività di lavoro autonomo e, quindi, anche l'attività di natura professionale degli iscritti ad albi con enti previdenziali di riferimento, **ove non soggetta a contribuzione utile a fini pensionistici** presso detti enti, dovrebbe (necessariamente) essere soggetta a contribuzione presso la Gestione Separata e, per questo, come visto, ha interpretato sistematicamente (e non sulla base della lettera) il riferimento da parte del Legislatore al termine contribuzione limitandolo alla contribuzione utile a fini pensionistici ed escludendo, pertanto, la contribuzione integrativa.

16. Ora, in primo luogo il principio dell'universalizzazione delle tutele, elaborato dalle SS.UU. della Corte con la sentenza n. 3240 del 2010 e come implicitamente ma inequivocabilmente desumibile dalla sentenza stessa non può che essere considerato **tendenziale e non già assoluto** così come presupposto dalle recenti pronunce della S.C. da cui si intende dissentire. A tale riguardo, si evidenzia che lo stesso perimetro applicativo dell'art. 2 comma 26 della l. n. 335 del 1995, per espressa disposizione di legge, **si arresta** di fronte alle attività di lavoro autonomo svolte occasionalmente e produttive di un reddito inferiore a €5.000,00 annui (cfr. art. 44 comma 2 della l. n. 326 del 2003 di conversione del d.l. n. 269/2003). D'altronde, la stessa sentenza delle SS.UU. n. 3240 del 2010, pur muovendo dall'elaborazione di detto principio, risolve la questione sottoposta alla sua attenzione con l'esclusione dell'assoggettamento a contribuzione di una quota di redditi prodotta nell'esercizio dell'attività di amministratore di una società, così confermando che il principio dell'universalizzazione delle tutele va inteso in senso solo tendenziale e, quindi, come volto ad estendere l'ambito della copertura previdenziale della Gestione Separata a tutte le attività autonome produttive di reddito non soggette a distinta copertura previdenziale **soltanto laddove**, alla luce del complesso delle ulteriori fonti di disciplina dell'ordinamento previdenziale, detta copertura, di natura residuale, non debba essere esclusa.



17. Nel caso di specie, l'art. 2 comma 26 della l. n. 335 del 1995 non può essere interpretato isolatamente e senza considerare quanto prevede **il comma 25 del medesimo art. 2** con specifico riguardo alla tutela previdenziale delle attività libero professionali dei professionisti iscritti ad albi, senza ancora un ente previdenziale di riferimento anche perchè è proprio in relazione al rapporto tra il comma 25 e il comma 26 dell'art. 2 e allo scopo di regolare eventuali intersezioni tra i relativi campi applicativi che è intervenuta la norma di interpretazione autentica.

18. Il comma 25 dell'art. 2 della l. n. 335 del 1995 ha previsto che *"Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, norme volte ad assicurare, a decorrere dal 1° gennaio 1996, la tutela previdenziale in favore dei soggetti che svolgono attività autonoma di libera professione, senza vincolo di subordinazione, il cui esercizio è subordinato all'iscrizione ad appositi albi o elenchi, in conformità ai seguenti principi e criteri direttivi: a) previsione, avuto riguardo all'entità numerica degli interessati, della costituzione di forme autonome di previdenza obbligatoria, con riferimento al modello delineato dal decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509 e successive modificazioni ed integrazioni; b) definizione del regime previdenziale in analogia a quelli degli enti per i liberi professionisti di cui al predetto decreto legislativo, sentito l'Ordine o l'Albo, con determinazione del sistema di calcolo delle prestazioni secondo il sistema contributivo ovvero l'inclusione, previa delibera dei competenti enti, in forme obbligatorie di previdenza già esistenti per categorie similari; c) previsione, comunque, di meccanismi di finanziamento idonei a garantire l'equilibrio gestionale, anche con la partecipazione dei soggetti che si avvalgono delle predette attività; d) assicurazione dei soggetti appartenenti a categorie per i quali non sia possibile procedere ai sensi della lettera a) alla gestione di cui ai commi 26 e seguenti.*

19. Il comma 25 dell'art. 2 della l. n. 335 del 1995, coevo (naturalmente) al successivo comma 26 ha inteso disciplinare, ad avviso di questo giudice, **in via integrale e senza alcuno spazio residuo**, la previdenza dei liberi professionisti che esercitino attività riservate ossia attività **il cui esercizio è subordinato all'iscrizione ad appositi albi ed elenchi**. Come è agevole rilevare dall'esame delle lettere a e b del citato comma 25, il Legislatore presuppone come **esistente e sufficiente** il sistema ordinamentale di previdenza degli enti di cui al d.lgs. n. 509/94 (ossia gli enti previdenziali privatizzati ai sensi de richiamato decreto legislativo n.509/94, esponenziali, tra gli altri delle categorie professionali degli avvocati e degli ingegneri in relazione ai quali si è sviluppato in prevalenza il presente contenzioso - così come di quelle dei notai, dei medici, dei dottori commercialisti, dei ragionieri, dei geometri, dei consulenti del lavoro, dei veterinari). All'epoca in cui è entrata in vigore la l. n. 335 del 1995, **non esistevano ancora**, invece, enti previdenziali esponenziali di



altre categorie professionali dotate di albi, come quelle degli psicologi, dei biologi, dei periti industriali, degli attuari, degli agronomi dei geologi ecc. Con riferimento a tali ulteriori categorie professionali ancora sfornite di ente previdenziale di riferimento e, quindi, prive di una specifica forma di previdenza categoriale, il Legislatore aveva posto una serie di opzioni alternative e, in particolare, quella di costituire, sul modello degli enti privatizzati ai sensi del d.lgs. n. 509/94, un ente previdenziale di categoria o pluricategoriale (lettere a e c) **o, in mancanza (e solo in mancanza di opzione)**, quella di confluire nella Gestione Separata dell'Inps (lettera d).

20. In attuazione della delega di cui al comma 25 dell'art. 2 della l. n. 335 del 1995, il d.lgs. n. 103 del 1996 ha stabilito, all'art. 3, che "...*gli enti esponenziali a livello nazionale degli enti abilitati alla tenuta di albi od elenchi provvedono a deliberare con la maggioranza dei componenti dell'organo statutario competente, ove previsto, **alternativamente**... "a) la partecipazione all'ente pluricategoriale di cui all'art. 4, avente configurazione di diritto privato secondo il modello delineato dal decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, in cui convergano anche altre categorie alle quali appartengono i soggetti di cui all'art. 1; b) la costituzione di un ente di categoria, avente la medesima configurazione di diritto privato di cui alla lettera a) alla condizione che lo stesso sia destinato ad operare per un numero di soggetti non inferiore a 8.000 iscritti; la relativa delibera deve essere assunta con la maggioranza dei due terzi dei componenti dell'organo statutario competente; c) l'inclusione della categoria professionale per la quale essi sono istituiti, in una delle forme di previdenza obbligatorie già esistenti per altra categoria professionale similare, per analogia delle prestazioni e del settore professionale, compresa fra quelle di cui all'elenco allegato al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, a condizione che abbia conseguito la natura di persona giuridica privata; d) l'inclusione della categoria nella forma di previdenza obbligatoria di cui all'art. 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335"* La disposizione prosegue significativamente stabilendo che, in mancanza di opzione, i soggetti "*appartenenti alle categorie professionali interessate sono inseriti nella gestione di cui [all'art. 2, comma 26 della l. n. 335 del 1995]*".

21. Dall'esame delle norme di cui al comma 25 dell'art. 2 della l. n. 335 del 1995 e delle conformi norme di cui all'art. 3 del d.lgs. n. 103 del 1996, appare, ad avviso di questo giudice, assolutamente chiara la volontà del Legislatore di distinguere le attività autonome dei **professionisti iscritti ad albi o elenchi** previste e disciplinate, sotto il complessivo profilo previdenziale, dal comma 25 e dalle norme della previdenza di categoria degli ordinamenti degli enti istituiti ai sensi dei d.lgs. n. 509/94 e d.lgs. n. 103 del 1996 (e dalla Gestione Separata di cui al comma 26, solo in difetto di costituzione di un autonomo ente previdenziale esponenziale) dalle **altre attività autonome** (per il cui esercizio non sia



condizione necessaria quella dell'iscrizione ad apposito albo o elenco) di cui al successivo comma 26 dell'art. 2 della l. n. 335 del 1995 soggette, in mancanza di diversa copertura previdenziale, alla tutela ed alla contribuzione presso la Gestione Separata Inps.

22. Appare, peraltro, al riguardo, indice rivelatore della correttezza di tale ricostruzione sistematica il fatto che, **nella stessa norma di interpretazione autentica**, il comma 12 dell'art. 18 del d.l. n. 98 del 2011, dopo avere espressamente escluso dall'ambito applicativo dell'art. 2 comma 26 della l. n. 335 del 1995 **sia** le attività per il cui svolgimento sia necessaria l'iscrizione all'albo professionale, **sia** le attività soggette al versamento contributivo agli enti previdenziali libero professionali abbia, poi, fatto **espressamente salva** la previsione di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103 la quale, a sua volta, è, come visto, esattamente riproduttiva dell'art. 2, comma 25 lett. d della l. n. 335 del 1995. Tale norma di salvezza, infatti, dimostra chiaramente che, **come regola**, tutte le attività per il cui svolgimento sia necessaria l'iscrizione all'albo e, quindi, di regola assoggettate a contribuzione (soggettiva e/o integrativa) presso gli enti previdenziali libero professionali (ove istituiti) non sono soggette a contribuzione presso la Gestione Separata. Fanno eccezione, e tanto è, non a caso, espressamente previsto dalla norma di interpretazione autentica, soltanto le attività per il cui svolgimento sia necessaria l'iscrizione ad albo o elenco professionale, laddove **non sia stato costituito un ente previdenziale di riferimento o un ente pluricategoriale**. Resta, al riguardo, da evidenziare che, nella prospettiva interpretativa abbracciata dalla S.C., tale espressa norma di salvezza non riveste alcuna funzione e risulta del tutto **inutile** in quanto è evidente che, in mancanza di un ente previdenziale di categoria, l'attività non risulta soggetta ad alcuna forma di contribuzione (né soggettiva né integrativa) se non eventualmente quella alla Gestione Separata dell'Inps.

23. Ne discende che l'interpretazione dell'art. 2 comma 26 della l. n. 335 del 1995 che ha poi orientato l'interpretazione della norma di interpretazione autentica secondo cui le attività riservate dei liberi professionisti rientrerebbero, in astratto, tra le attività soggette a contribuzione presso la Gestione Separata stante la loro riconducibilità fiscale nel campo applicativo di tale comma 26, non tiene conto del fatto che dette attività dovevano ritenersi **escluse a monte da tale campo applicativo** in base a quanto implicitamente o espressamente previsto dal comma 25 dell'art. 2 della l. n. 335 del 1995 il quale, come visto, prevede che, in relazione a tali attività, avrebbe potuto operare la Gestione Separata solo in mancanza o in caso di mancata costituzione di un ente previdenziale esponentiale di riferimento.



24. Che tale sia l'interpretazione sistematica e logica del rapporto esistente tra il comma 25 e il comma 26 della l. n. 335 del 1995, si desume, anche in tal caso inequivocabilmente, dal **comma 27 dell'art. 2 della l. n. 335 del 1995** che individua il momento dell'insorgenza dell'obbligo di iscrizione alla Gestione Separata nella **data di inizio dell'attività** così escludendo che una stessa attività possa, in **dipendenza di elementi successivi e non preventivabili ab origine**, essere soggetta a due distinte coperture previdenziali e, cioè, alternativamente all'ente di previdenza libero professionale di categoria o alla Gestione di cui all'art. 2 comma 26 della l. n. 335 del 1995. Nella prospettiva ermeneutica abbracciata dalla Suprema Corte, invece, nel caso di specie, tale disposizione non potrebbe trovare effettiva applicazione in quanto il professionista sarebbe soggetto all'iscrizione alla Gestione Separata, **non già in dipendenza del semplice avvio dell'attività**, così come normativamente previsto, ma in relazione ad elementi ulteriori e tendenzialmente *ab origine* incerti che si verificano o possono verificarsi nel corso dello svolgimento dell'attività professionale (quali il mancato raggiungimento di determinate soglie reddituali, come nel caso degli avvocati, o il contestuale avvio di una diversa attività di lavoro, rispetto a quella professionale, soggetta a distinta forma di copertura previdenziale, come nel caso degli ingegneri e degli architetti).

25. A questo punto, chiarito; a) che la pronuncia della Suprema Corte si fonda, ad avviso di questo giudicante, su un presupposto indimostrato e inesatto e, cioè, che l'art. 2 comma 26 della l. n. 335 del 1995 sia destinato alla copertura previdenziale e **senza alcuna eccezione** di ogni attività autonoma per la quale non vi sia contestuale assoggettamento a contribuzione utile a fini pensionistici presso altro ente di previdenza e b) che, sul piano sistematico, sussistono molteplici decisivi argomenti per ritenere che le attività professionali di professionisti iscritti ad albo per i quali sia stato istituito un ente previdenziale di categoria siano **escluse a monte** dall'assoggettamento a contribuzione presso la Gestione Separata di cui al comma 26 dell'art. 2 della l. n. 335 del 1995 per effetto di quanto disposto dal comma 25 dell'art. 2 della l. n. 335/1995 e dall'art. 3 del d.lgs. n. 103 del 1996, vanno esaminate le norme di cui al comma 11 e di cui al comma 12 dell'art. 18 del d.l. n. 98 del 2011 volte a fornire l'autentica interpretazione dell'ambito delle attività autonome soggette a contribuzione presso la Gestione Separata con specifico ed evidente riguardo alle attività dei professionisti iscritti ad albi professionali.

26. Il comma 11 dell'art. 18 sopra citato prevede che *"Per i soggetti già pensionati, gli enti previdenziali di diritto privato di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509 e 10 febbraio 1996, n. 103, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto adeguano i propri statuti e regolamenti, prevedendo*



l'obbligatorietà dell'iscrizione e della contribuzione a carico di tutti coloro che risultino aver percepito un reddito, derivante dallo svolgimento della relativa attività professionale. Per tali soggetti è previsto un contributo soggettivo minimo con aliquota non inferiore al cinquanta per cento di quella prevista in via ordinaria per gli iscritti a ciascun ente. Qualora entro il predetto termine gli enti non abbiano provveduto ad adeguare i propri statuti e regolamenti, si applica in ogni caso quanto previsto al secondo periodo". Il comma 12 prevede che "L'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, si interpreta nel senso che i soggetti che esercitano per professione abituale, ancorchè non esclusiva, attività di lavoro autonomo tenuti all'iscrizione presso l'apposita gestione separata INPS sono esclusivamente i soggetti che svolgono attività il cui esercizio non sia subordinato all'iscrizione ad appositi albi professionali, ovvero attività non soggette al versamento contributivo agli enti di cui al comma 11, in base ai rispettivi statuti e ordinamenti, con esclusione dei soggetti di cui al comma 11. Resta ferma la disposizione di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103. Sono fatti salvi i versamenti già effettuati ai sensi del citato articolo 2, comma 26, della legge n. 335 del 1995.

27. La norma di interpretazione autentica è stata interpretata dalla S.C. (e ciò già di per sé costituisce un'anomalia) **non in senso letterale** ma mediante una **duplice evidente forzatura della lettera** della disposizione sopra trascritta.

28. In primo luogo, il comma 12, ove interpretato in senso letterale, prevede che i soggetti che svolgano attività il cui esercizio sia subordinato all'iscrizione in appositi albi professionali siano esclusi dall'iscrizione alla Gestione Separata **a prescindere dall'ulteriore condizione dell'assoggettamento o meno dell'attività a contribuzione** presso gli enti previdenziali dei liberi professionisti. Sarebbe, dunque, sufficiente la prima parte della disposizione, a prescindere dalla seconda, su cui solo ha incentrato la propria attenzione la S.C., per escludere l'assoggettabilità a contribuzione presso la Gestione di cui all'art. 2 comma 26 della l. n. 335 del 1995 **delle attività riservate** svolte dai professionisti iscritti ad albo professionale. La disposizione prosegue nei termini che seguono "ovvero attività non soggette al versamento contributivo agli enti di cui al comma 11, in base ai rispettivi statuti e ordinamenti". Ora, ovvero può essere interpretato come forma rafforzata della **coniunzione disgiuntiva (o)** oppure con **funzione esplicativa (ossia)**. Nell'un caso e nell'altro, però, la seconda parte della disposizione non potrebbe, se non alterando i due predetti unici significati ipotizzabili del termine ovvero, **limitare la portata** dell'esclusione dell'assoggettamento a contribuzione presso la Gestione Separata stabilito dalla prima parte (che, come visto, escludeva dall'assoggettamento a contribuzione presso tale Gestione, tutte le attività riservate in quanto tali). Sia,



infatti, che il termine ovvero sia interpretato con il significato di **oppure** sia che lo si interpreti con il significato di **ossia** non può, però, sostenersi, se non mutando il senso letterale della congiunzione utilizzata dal Legislatore (ovvero), che le attività per il cui esercizio sia necessaria l'iscrizione all'albo siano escluse dall'assoggettamento a contribuzione presso la Gestione Separata **solo se**, in relazione ad esse, sia dovuto il **contributo (soggettivo) utile a pensione** presso gli enti libero professionale. In sostanza, la S.C. ha, così interpretando la norma, **trasformato** la congiunzione ovvero **da disgiuntiva o esplicativa** (quale è) a **subordinativa** mutando conseguentemente il rapporto tra le due proposizioni coordinate dalla congiunzione ovvero **da disgiuntivo o esplicativo** (quale dovrebbe essere) a **avversativo**.

29. Si osserva ulteriormente che, secondo la prospettiva abbracciata dalla S.C., sarebbe stato sufficiente prevedere l'esclusione dall'ambito dell'assicurazione della Gestione Separata delle attività i cui redditi fossero assoggettati a contribuzione presso la Gestione Separata. Sarebbe stata, cioè, sufficiente la seconda proposizione contenuta nella norma non risultando, invece, **in alcun modo necessaria o utile** la prima proposizione (e, cioè, quella che stabiliva, in primo luogo, l'esclusione dall'ambito dell'assicurazione della Gestione Separata, di tutte le attività riservate in quanto tali). Si osserva, infine, che, l'interpretazione della norma abbracciata dalla S.C. ha, di fatto, trasformato radicalmente il testo della disposizione (di interpretazione autentica) nei termini seguenti *"...i soggetti che esercitano per professione abituale, ancorchè non esclusiva, attività di lavoro autonomo tenuti all'iscrizione presso l'apposita gestione separata INPS sono esclusivamente i soggetti che svolgono attività il cui esercizio non sia subordinato all'iscrizione ad appositi albi professionali [a condizione che] si tratti di attività soggette al versamento del contributo utile a pensione..."* **mentre**, val la pena ricordarlo essa stabiliva precisamente quanto segue *"...i soggetti che esercitano per professione abituale, ancorchè non esclusiva, attività di lavoro autonomo tenuti all'iscrizione presso l'apposita gestione separata INPS sono esclusivamente i soggetti che svolgono attività il cui esercizio non sia subordinato all'iscrizione ad appositi albi professionali, ovvero attività non soggette al versamento contributivo agli enti di cui al comma 11"*.

30. In secondo luogo, la disposizione su cui ha incentrato la propria attenzione la S.C. prevede, dopo ovvero, che siano esclusi dall'iscrizione alla Gestione Separata Inps i soggetti che svolgano attività **soggette al versamento contributivo** agli enti di cui al comma 11, in base ai rispettivi statuti e ordinamenti (o più precisamente che debbano iscriversi a tale gestione solo i soggetti che svolgano attività non soggette al versamento contributivo agli enti di cui al comma 11). Ora, secondo l'interpretazione della lettera della disposizione, il riferimento generico a contribuzione non consente



alcuna distinzione in merito alla tipologia del contribuente. Come visto la S.C. ha ritenuto, però, di circoscrivere il riferimento normativo alla contribuzione soggettiva utile alla maturazione del trattamento pensionistico con ciò forzando, per la seconda volta, il significato letterale della disposizione. Tale interpretazione restrittiva del termine contribuzione contenuta nel comma 12, peraltro, appare **disarmonica** rispetto ad ulteriori riferimenti contenuti nel medesimo testo legislativo ove, al comma 11, si fa **esplicito e consapevole riferimento alla contribuzione soggettiva**, distinguendola chiaramente da quella integrativa con ciò rendendo incomprensibile il motivo per cui, nel comma successivo, come ritenuto dalla S.C., laddove il Legislatore avesse realmente inteso riferirsi esclusivamente alla contribuzione soggettiva (utile a fini pensionistici), non lo abbia fatto espressamente, così come nel comma precedente.

31. Inoltre, e ciò appare significativo e decisivo nel senso dell'esclusione dall'assoggettamento a contribuzione presso la Gestione Separata delle attività per le quali sia dovuto anche solo il contributo integrativo da parte dei professionisti, la lettura della norma di interpretazione autentica fornita dalla S.C. appare **non coerente e, in definitiva, incompatibile** con la parte finale del comma 12 dell'art. 18 del d.l. n. 98 del 2011, laddove è espressamente previsto: a) che "Resta ferma la disposizione di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103 e b) [che] Sono fatti salvi i versamenti già effettuati ai sensi del citato articolo 2, comma 26, della legge n. 335 del 1995.

32. L'art. 3, comma 1 lett. d del d.lgs. n. 103 del 1996, come già premesso esattamente riproduttivo dell'art. 2, comma 25 della l. n. 335 del 1995, lett. d prevede la possibilità, per i professionisti iscritti a determinati albi e non [ancora] muniti di ente previdenziale di categoria, di confluire presso la Gestione Separata Inps. Tale norma di salvezza ha un senso soltanto laddove si supponga che la regola sia quella che lo svolgimento di attività per il cui esercizio sia necessaria l'iscrizione ad albo, così come effettivamente in precedenza previsto dalla disposizione in esame, determini *ex se*, l'esclusione dell'assoggettamento a contribuzione presso la Gestione Separata. Solo sotto tale condizione, la norma di salvezza ha una **logica ed un effettivo contenuto esplicativo**. Ove, invece, come presupposto dalle sentenze della S.C., fosse solo lo svolgimento di attività **con redditi assoggettati a prelievo contributivo** presso enti di previdenza libero professionali a determinare l'esclusione dell'assoggettamento a contribuzione presso la Gestione Separata, la norma di salvezza non avrebbe alcuna logica in quanto è evidente che **i professionisti privi di ente previdenziale di categoria di riferimento** sarebbero soggetti all'iscrizione alla Gestione Separata già in base alla norma di interpretazione autentica senza alcuna necessità di ulteriori norme che lo stabiliscano ed in



particolare dell'art. 3 comma 1 lett. d del d.lgs. n. 103 del 1996 che, invece, **il Legislatore ha ritenuto di fare espressamente salvo.**

33. Come visto, poi, il comma 12 dell'art. 18 prosegue nei termini che seguono *"...Sono fatti salvi i versamenti già effettuati ai sensi del citato articolo 2, comma 26, della legge n. 335 del 1995...."*

34. Anche tale norma di salvezza ha una ipotizzabile portata dispositiva e logica soltanto laddove si supponga che, all'esito della norma di interpretazione autentica, l'Inps avrebbe potuto trovarsi esposta ad azioni di recupero dei contributi in precedenza versati dai professionisti. Ora tale evenienza non appare ipotizzabile laddove le attività escluse dall'assoggettamento a contribuzione presso la Gestione Separata fossero, come ritenuto dalla S.C., solo quelle per le quali i professionisti risultassero già iscritti ai propri enti di previdenza di categoria ed assoggettate a prelievo contributivo utile a fini pensionistici. In relazione ad esse, infatti, mai alcun dubbio era emerso in merito alla possibilità di una contestuale iscrizione e contribuzione alla Gestione Separata Inps (il che avrebbe comportato una palese, inammissibile e mai ammessa duplicazione della contribuzione dovuta per analoghi redditi) e, dunque, l'eventualità di un'azione di ripetizione da parte dei contribuenti nei confronti dell'Inps non risultava, già sul piano astratto, configurabile. La disposizione acquisisce un senso, invece, laddove il comma 12 si interpreti nel senso di escludere tutte le attività riservate e/o comunque soggette ad un qualunque prelievo contributivo presso gli enti di previdenza libero professionali (anche solo del contributo integrativo) dall'ambito dell'obbligo di iscrizione e contribuzione alla Gestione di cui all'art. 2 comma 26 della l. n. 335 del 1995. Nell'ottica di tale lettura della norma di interpretazione autentica, infatti, era ben ipotizzabile, alla data dell'entrata in vigore del D.L. n. 98 del 2011, l'esistenza di versamenti, eventualmente compulsati dall'Inps, effettuati da parte di professionisti non iscritti all'ente di previdenza di categoria in relazione a redditi per i quali fosse stato versato il solo contributo integrativo o in relazione ai quali fosse controversa la riconducibilità dell'attività produttiva di reddito nel novero di quelle il cui esercizio fosse subordinato all'iscrizione ad albo professionale e logica, quindi, la previsione di una norma di salvaguardia in favore dell'Istituto.

35. Tutte le evidenziate forzature interpretative e le illogiche conseguenze cui esse conducono e che si sono sopra sottolineate risultano, invece, **superate** laddove il comma 12 dell'art. 18 del d.l. n. 98 del 2011, come peraltro fatto chiaro dalla lettera della norma, sia letto nel senso, non condiviso dalle sentenze della S.C. da cui questo giudice intende dissentire, che siano tenuti a contribuire alla Gestione Separata dell'Inps: A) tutti i soggetti che svolgono attività professionali il cui esercizio **non**



sia subordinato all'iscrizione ad albi (salva l'ipotesi in cui non sia stato istituito un ente previdenziale di categoria) - prima parte del comma 12 - B) gli iscritti ad albi professionali che svolgano sia attività di natura autonoma riservate che attività non riservate ed in questo caso **(SOLO) con riferimento alla parte di attività non riservata** per la quale non sussista l'obbligo di versare alcun tipo di contributo all'ente di previdenza di categoria e, quindi, **nè il contributo soggettivo** (per gli avvocati, quello di cui all'art. 10 della l. n. 576 del 1980) **nè il contributo integrativo** (per gli avvocati, quello di cui all'art. 11 della l. n. 576 del 1980) seconda parte del comma 12.

36. Così letta la norma, alla congiunzione ovvero, conformemente all'art. 12 delle Preleggi, potrebbe essere attribuito un importante **significato esplicativo** dell'esclusione già disposta dalla proposizione precedente della norma. Poteva, infatti, esservi il dubbio che tutte le attività autonome svolte dagli iscritti all'albo fossero escluse dall'assoggettamento a contribuzione presso la Gestione Separata e, invece, il Legislatore ha inteso ulteriormente precisare che solo le attività svolte dagli iscritti all'albo soggette a contribuzione (soggettiva e/o integrativa) presso gli enti previdenziali libero professionali avrebbero potuto considerarsi escluse con ciò implicitamente stabilendo l'assoggettamento a contribuzione presso la Gestione Separata della quota parte di attività, svolta da professionisti ma non riconducibile all'esercizio della professione regolamentata.

37. In realtà, però, alla congiunzione ovvero può anche essere attribuito, anche in tal caso conformemente al canone di cui all'art. 12 delle Preleggi, **un fondamentale significato disgiuntivo** rispetto alla proposizione precedente. Il Legislatore, infatti, avendo stabilito, nella proposizione precedente, che fossero escluse, dall'assoggettamento a contribuzione presso la Gestione Separata, (solo) le attività per il cui esercizio fosse condizione necessaria l'iscrizione all'albo (attività riservate *strictu sensu*), ha ritenuto opportunamente di precisare che, però, **anche le attività non strettamente riservate ma comunque soggette a contribuzione** (soggettiva e/o integrativa) presso gli enti previdenziali dovevano ritenersi escluse dall'ambito dell'assicurazione della Gestione di cui all'art. 2 comma 26 della l. n. 335 del 1995 (si ricorda, ancora una volta, l'ampio contenzioso giurisprudenziale inerente le tipologie di attività tipiche e non strettamente tipiche soggette a contribuzione - soggettiva e/o integrativa - agli enti di previdenza libero professionali cfr., tra le molte pronunce della S.C., Cass. Civ. Sez. Lav. nn. 5975/13 secondo cui *"L'obbligo per gli iscritti alla Cassa nazionale di previdenza ed assistenza per avvocati e procuratori di versare una maggiorazione percentuale su tutti i corrispettivi rientranti nel volume d'affari ai fini dell'Iva si riferisce soltanto ai redditi derivanti dallo svolgimento dell'attività professionale. Pertanto, restano esclusi i redditi percepiti da un avvocato in conseguenza dell'attività*



svolta quale consigliere di amministrazione di una società di capitali, in difetto di prova circa il fatto che gli stessi possano ricondursi in qualche modo all'esercizio di attività professionale", nonché, sempre sul tema, 8835/2011, 3468/2005, 1586/2000, 2910/1999, 7384/1996).

38. Come già sopra evidenziato, sulla base di tale lettura della norma, acquisiscono una logica le norme, di cui alla parte conclusiva del comma 12 secondo le quali *"Resta ferma la disposizione di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103 e b) [che] Sono fatti salvi i versamenti già effettuati ai sensi del citato articolo 2, comma 26, della legge n. 335 del 1995"*.

39. E' evidente, infatti, che, avendo, il Legislatore, nella parte precedente del comma 12, stabilito l'esclusione dall'ambito assicurativo della Gestione Separata Inps di tutte le attività per il cui esercizio fosse condizione necessaria quella dell'iscrizione all'albo, ha, successivamente, ritenuto di fare espressamente salva una disposizione che stabiliva che, in mancanza di costituzione di uno specifico ente previdenziale di riferimento, i professionisti muniti di albo dovessero confluire presso la Gestione Separata Inps.

40. E' altrettanto evidente che l'espressa esclusione, dell'ambito dell'assicurazione della Gestione Separata, delle attività per le quali i professionisti avessero versato anche solo la contribuzione integrativa rendeva, nell'ottica del Legislatore del 2011, ipotizzabile l'esercizio di azioni di ripetizione da parte dei contribuenti e, in tale ottica, **ragionevole la norma di salvezza dei versamenti già effettuati.**

41. Infine, a chiusura del cerchio, **dai Lavori Parlamentari** risulta che il Legislatore del 2011 aveva inteso definitivamente **escludere tutte le attività riservate** dall'iscrizione alla Gestione Separata anche in tal caso in contrasto con le conclusioni cui invece è pervenuta la S.C. (che ha limitato l'esclusione alle attività riservate soggette a contribuzione utile a fini pensionistici). Nei Lavori Parlamentari si legge, infatti, che il motivo dell'intervento era proprio quello di risolvere definitivamente un problema che era sorto **a fronte del tentativo, da parte dell'Inps, di conseguire la contribuzione** nelle frequenti ipotesi in cui i professionisti, sulla base delle norme ordinamentali delle rispettive categorie, proseguissero la propria attività dopo il pensionamento senza essere però soggetti ad obblighi contributivi presso l'ente previdenziale di riferimento. Si legge che *"la proposta intende quindi offrire una soluzione alla questione, da una parte imponendo per il futuro l'obbligo per i citati enti previdenziali di diritto privato di prevedere negli statuti e regolamenti l'obbligatorietà dell'iscrizione e della contribuzione in tutti i casi di svolgimento dell'attività professionale (ossia, anche una volta maturato il diritto al trattamento*



pensionistico). Dall'altra precisando che sono soggetti all'iscrizione presso la gestione separata Inps coloro che svolgono attività il cui esercizio non è subordinato all'iscrizione ad appositi albi o elenchi".

42. E', dunque, evidente che l'intenzione del Legislatore era proprio quella, peraltro coerente con la lettera della norma successivamente emanata, di escludere l'operatività della Gestione Separata Inps con riferimento a **tutte le attività riservate** per le quali fosse condizione necessaria quella dell'iscrizione ad appositi albi ed elenchi. E', altresì, evidente che il Legislatore intendeva escludere dall'ambito dell'assicurazione della Gestione Separata le attività riservate **in quanto tali** (salva l'ipotesi in cui non fosse stato costituito l'ente previdenziale di categoria ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103) non emergendo, invece, in alcun modo, la volontà di limitare tale esclusione alle ipotesi in cui, in relazione a dette attività riservate, i professionisti fossero tenuti al versamento del contributo soggettivo. Tale intenzione si è perfettamente tradotta nel testo dell'art. 18. comma 12 laddove è stata prevista, **in primo luogo e senza condizioni**, l'esclusione, dall'ambito assicurativo della Gestione Separata, di tutte attività il cui esercizio *"sia subordinato all'iscrizione ad appositi albi professionali"* ed è perfettamente coerente con l'introduzione delle due norme di salvaguardia di cui s'è già trattato e di cui alla parte finale del comma 12.

43. In tale prospettiva la previsione dell'ulteriore esclusione di tutte le attività soggette a versamenti contributivi agli enti previdenziali libero professionali, in armonia con la volontà del Legislatore e coerentemente con la lettera della norma, **non ha affatto inteso limitare l'ambito dell'esclusione delle attività riservate** (circoscrivendola, così come ipotizzato dalla S.C., a quelle soggette all'obbligo di versamento del contributo soggettivo) ma, piuttosto, come già sottolineato, **includere**, nell'ambito delle attività escluse dall'assoggettamento all'assicurazione della Gestione Separata, tutte le attività **collaterali alla libera professione e non riservate** (si pensi, ad esempio, con riferimento alla professione forense all'attività stragiudiziale e di consulenza) svolte dai professionisti iscritti all'albo per le quali fosse comunque dovuta la contribuzione agli enti previdenziali libero professionali (**fosse essa integrativa o soggettiva**).

44. Detta intenzione, che, come noto, riveste un ruolo non marginale in generale nell'ambito dell'operazione interpretativa della legge ai sensi dell'art. 12 della Preleggi e che dovrebbe assumere un **ruolo fondamentale con riferimento alle norme di interpretazione autentica**, si pone, invece, in contrasto con le conclusioni cui è pervenuta la S.C. in base alle quali **non tutte le attività riservate** risultano escluse dall'ambito assicurativo della Gestione Separata ma solo quelle, per lo svolgimento



delle quali sia necessaria l'iscrizione all'albo professionale e per le quali, tuttavia, vi sia (necessariamente) obbligo di versare il contributo soggettivo all'ente previdenziale di categoria, con l'eccezione, dunque, di quelle per le quali vi sia unicamente l'obbligo di versare il contributo integrativo. Limitazione, questa, però, non desumibile nè dalle intenzioni del Legislatore manifestate in sede di lavori preparatori nè, come visto, dalla piana lettura della norma di interpretazione autentica.

45. Resta solo da ricordare che la lettura della norma di cui al comma 12 dell'art. 18 del d.l. n. 98/11, che questo giudice ritiene di adottare in contrasto con quanto ritenuto dalla S.C., è coerente con la logica di sistema desumibile dai commi 25, 26 e 27 dell'art. 2 della l. n. 335 del 1995 e di cui si è dato conto nei punti precedenti.

Le spese di lite vanno compensate essendo, la presente decisione, adottata in motivato dissenso rispetto all'orientamento della giurisprudenza di legittimità.

P.Q.M.

il Tribunale definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da ██████████ così provvede: dichiara l'illegittimità dell'iscrizione d'ufficio alla Gestione Separata di cui all'art. 2, comma 26 della l. n. 335 del 1995 disposta dall'Inps nei confronti di ██████████ per gli anni 2009 e 2010 e che non sussistono i crediti dell'Istituto fatti valere con gli avvisi di addebito nn. ██████████ e ██████████ che dichiara illegittimi e inefficaci; compensa le spese di lite tra le parti.

Perugia 17 aprile 2019

Il giudice
Giampaolo Cervelli



3-SEGNALAZIONI

(a cura della Commissione)

La Suprema Corte, seppure con ordinanza interlocutoria (26 aprile 2019 n.11349), ha riaffermato i seguenti principi:

-l'accertamento da parte del giudice di merito di una situazione di incompatibilità con l'esercizio della professione legale e quindi con la stessa iscrizione all'albo degli avvocati, giustifica la declaratoria di inesistenza di un rapporto previdenziale legittimo con la Cassa forense, con il conseguente venir meno di diritti ed obblighi del soggetto illegittimamente iscritto, anche se tale incompatibilità non sia stata accertata e perseguita sul piano disciplinare dal Consiglio dell'Ordine competente, di talché al soggetto illegittimamente iscritto spetta la restituzione dei contributi versati, secondo la disciplina dell'art. 2033 c.c. (Cass. n. 15109 del 2005);

-con riguardo a fattispecie di restituzione dei contributi per il caso di mancata maturazione del diritto a pensione, l'obbligo di rimborso concerne soltanto i contributi soggettivi, non anche i contributi integrativi, dovendosi dare rilievo alla mancata previsione del diritto alla restituzione di detti contributi, in coerenza con la funzione solidaristica degli stessi (Cass. n. 10458 del 1998);

Con la sentenza 7 maggio 2019 n. 12026 il Supremo Consesso ha ribadito che “a seguito della trasformazione disposta dall'art. 1, comma 2, d.lgs. n. 509/1994, gli enti di previdenza come la Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense sono da considerare persone giuridiche di diritto privato (così Cass. nn. 24202 del 2009 e 12209 del 2011, nonché, più di recente, Cass. nn. 19981 del 2017 e 4980 del 2018), di talché i regolamenti che ne disciplinano l'attività non possono essere considerati come fonte normativa secondaria ai sensi dell'art.1, n.2 c.c. trattandosi piuttosto di atti di valore negoziale (Cass. n. 4296 del 2016)”.

(Numero chiuso il 15 maggio 2019)